

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PMI EDILI ED AFFINI DEL VENETO

In data 12 febbraio 2026 presso la sede di CNA Veneto in Marghera, Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Presidente della Federazione Edilizia Thomas Fantin, dal Segretario Generale Tiziana Pettenuzzo, dal Responsabile Relazioni Sindacali Andrea Rigotto e dal funzionario della Federazione Edilizia Flavio Scagnetti;

- la **CNA VENETO** rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Fabrizio Biancato e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;

- la **CASARTIGIANI del VENETO** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Salvatore d'Aliberti e dal Responsabile Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

- la **FENEALUIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis

- la **FILCA-CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Marco Potente

- la **FILLEA-CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

Premesso che:

il comparto dell'edilizia rappresenta una componente significativa nel panorama delle imprese artigiane venete ed in particolare nell'ambito della filiera del sistema casa;

a seguito dell'introduzione di normative e tecniche costruttive sempre più orientate all'adozione di sistemi volti a favorire una riduzione dei consumi energetici da parte delle abitazioni, le aziende del settore hanno la necessità di effettuare cospicui investimenti ammodernando le attrezzature e formando adeguatamente i lavoratori;

per cui tale processo deve essere orientato all'adozione di modelli organizzativi volti ad incrementare gli aspetti di efficienza e sicurezza nei cantieri che diventano elementi imprescindibili per l'attività delle imprese del settore;

gli strumenti della bilateralità veneta promossi da Edilcassa Veneto e Formedil artigianato e PMI Veneto, offrono un sostegno significativo sia ad imprese che a lavoratori del settore. Al fine di conservare il valore di tali prestazioni è necessario effettuare un costante monitoraggio ed

ammodernamento di tali strumenti al fine di allinearli alle esigenze degli imprenditori e dei loro collaboratori;

le parti hanno sottoscritto in data 3 febbraio 2022 il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto con scadenza 31 dicembre 2023;

in data 20 maggio 2025 è stato sottoscritto dalle parti sociali nazionali l'accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

le parti concordano quanto segue:

Art. 1 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2026 al 31 dicembre 2028, salvo diverse decorrenze e scadenze per i singoli istituti indicate nell'articolo che segue e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare entro 90 giorni dalla scadenza.

PARTE NORMATIVA **PARTE OPERAI E APPRENDISTI OPERAI**

Le parti confermano quanto stabilito con il CCRL 3 febbraio 2022 in merito a:

Art. 2 - REGOLAMENTO DELL'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (APE)

Si confermano gli aggiornamenti e precisazioni relative all'Anzianità Professionale Edile già regolamentate in precedenza:

- 1) Ore utili al raggiungimento del requisito (2100 nel biennio)
Oltre alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, alle specifiche ore di assenza dettagliate nella contrattazione regionale, Edilcassa Veneto registrerà a favore di ciascun operaio anche le ore di Assenze per donazione di sangue e midollo.
- 2) le erogazioni sono previste per i livelli retributivi dal 5° al 1°
- 3) Per gli apprendisti si fa riferimento alla paga ad essi spettante a norma del CCNL

In caso di abbandono definitivo del settore o in caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro si fa riferimento alle disposizioni dei CCRL vigenti e del CCNL.

Art. 3 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (OPERAI E APPRENDISTI OPERAI)

Per gli obblighi di comunicazione e il periodo di comporto si fa riferimento alla regolamentazione del CCNL.

Coefficienti per malattie

Si precisa che i coefficienti determinati nella vigente contrattazione veneta trovano applicazione per gli operai e, apprendisti operai, non in prova - nei limiti di conservazione del posto di lavoro - con le seguenti specifiche:

- a) Durante la carenza, in base alla durata della malattia
- b) Dal 4° al 180° giorno, per le sole giornate indennizzate INPS
- c) Dal 181° a max 365° giorno, per le sole giornate NON indennizzate INPS

Quanto previsto al punto c) si applica anche in caso di malattia a cavaliere (che si trascina nell'anno successivo)

coefficienti per MALATTIA riconosciuta come TBC

- a) dal 1° al 20° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 2.6226
apprendisti operai = 2.7903
- b) dal 21° al 180° giorno (giornate indennizzate INPS)
operai = 1.0531
apprendisti operai = 1.2766
- c) dal 181° in poi (giornate NON indennizzate INPS)
operai e apprendisti operai = 4.8

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio:

- per sei giorni la settimana escluse le festività per i giorni indennizzati INPS
- per 5 giorni alla settimana per i giorni non indennizzati INPS escluse le festività
- per 6 giorni la settimana (comprese le festività) in caso di TBC detraendo anche eventuali erogazioni aggiuntive a carico INPS

In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all'orario di lavoro.

Art. 4 - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE (OPERAI e APPRENDISTI OPERAI)

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento al CCNL.

In caso di infortunio o malattia professionale l'impresa dovrà erogare all'operaio e all'apprendista, una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INAIL, che gli consenta di percepire

una retribuzione non inferiore al 100% della retribuzione netta a partire dal 1° giorno successivo all'infortunio o dall'inizio della malattia professionale fino a guarigione clinica.

Sono confermati i coefficienti stabiliti dalla vigente contrattazione veneta.

In caso di dipendenti con orario di lavoro part time, i coefficienti da applicare per calcolare quanto la ditta corrisponde al dipendente devono essere riproporzionati all'orario di lavoro.

Art. 5 - TRATTAMENTO IN CASO DI congedo per maternità /paternità di cui all'art. 22 primo comma D.LGS 151/201 -maternità obbligatoria- (OPERAI E APPRENDISTI OPERAI)

Si conferma la regolamentazione della contrattazione regionale vigente con le seguenti modifiche:

La durata dell'integrazione (di cui all'accordo 25/5/2005 e successivo del 28/3/2007) è estesa all'intero periodo di congedo di maternità.

Il coefficiente per gli operai di cui all'accordo regionale del 03/02/2022 è confermato in 0,8730 (per apprendisti rimane quello stabilito dall'accordo 28/3/2007 pari a 1,1029).

Art. 6 - FESTIVITA'

Alla regolamentazione delle festività di cui alla contrattazione regionale Veneta, si apportano i seguenti aggiornamenti ed integrazioni:

- L'elenco delle festività regolamentate dalla contrattazione regionale è aggiornato con l'inclusione del 4 ottobre (San Francesco)
- Per tali festività il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di legge nella misura di 8 ore (o minor orario in caso di part time)
- Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.
- Il trattamento economico per le festività è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

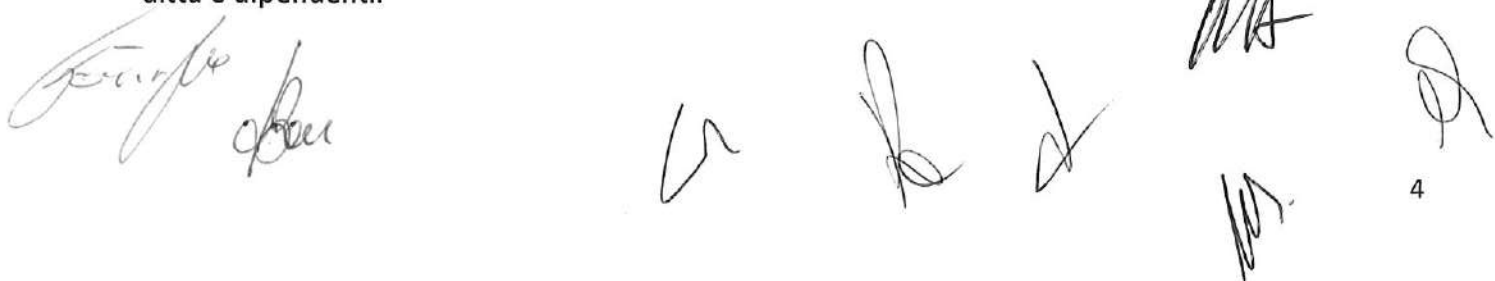
Art. 7 – FERIE e RIPOSI

In merito alla maturazione e ai periodi di godimento delle ferie, si conferma la regolamentazione di cui ai CCRL Veneti in vigore.

Per la malattia intervenuta durante il periodo di ferie e per la regolamentazione dei lavoratori migranti si rimanda alle disposizioni del CCNL.

Per la maturazione dei riposi compensativi si conferma la regolamentazione dei CCRL Veneti vigenti che prevede la maturazione in dodicesimi con riferimento all'anno solare inteso come periodo che va dal 1/1 al 31/12.

I permessi non utilizzati entro il 30/6 dell'anno successivo alla maturazione saranno monetizzati. Sono fatti salvi eventuali termini successivi al 30/6 per il godimento degli stessi se concordati tra ditta e dipendenti.



Art. 8 - CONTRIBUTIONI EDILCASSA VENETO

La contribuzione è calcolata con riferimento alle ore effettivamente lavorate e alle festività dichiarate.

Sono escluse le festività cadenti in periodi indennizzati e risultanti a carico INPS/INAIL che saranno denunciate come tali (es: infortunio/cigo/maternità).

Art. 9 – GRATIFICA NATALIZIA

Si conferma la normativa di cui ai CCRL Veneti vigenti con la seguente precisazione:

sono escluse dall'assoggettamento a gratifica natalizia le festività infrasettimanali cadenti in periodi di infortunio indennizzati da INAIL e periodi di CIGO indennizzati da INPS o di aspettativa non retribuita.

Le parti concordano inoltre le seguenti modifiche alla parte Operai/apprendisti operai:

Art. 10 - INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI

Le parti apportano le seguenti modifiche alle indennità per lavori disagiati che sostituiscono quelle regolamentate nel CCRL 16/2/1999:

a) INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA (ex art. 19 ccrl 16/2/1999)

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, valida per tutto il territorio veneto, è così stabilita:

- | | |
|---|-----|
| - per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare e fino a 1300 metri | 7% |
| - per lavori eseguiti oltre i 1300 metri sul livello del mare e fino a 2000 metri | 15% |
| - per lavori eseguiti oltre i 2000 metri sul livello del mare | 20% |

Le percentuali sopra riportate vanno conteggiate sulla retribuzione di cui all'art. 25 punto 3) del CCNL.

b) INDENNITA' PER I LAVORI SPECIALI DISAGIATI (ex art. 20 ccrl 16/2/1999)

Con riferimento all'art. 23 parte prima del CCNL vigente, sono considerati "lavori disagiati", oltre a quelli indicati nell'art. predetto, i seguenti lavori:

- lavori di manutenzione stradale per i quali l'operaio sia costretto, malgrado i mezzi protettivi forniti dall'impresa, alla manuale stenditura a caldo del conglomerato bituminoso a mezzo "rastrellina" limitatamente all'addetto all'attrezzo, ovvero allo spargimento dell'emulsione bituminosa nebulizzata a caldo sulle superfici da trattare a mezzo di spruzzatrici manuali limitatamente all'addetto allo spruzzo 10%

L'indennità va computata sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 punto 3) del CCNL.

Detta indennità sarà corrisposta per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

c) LAVORI IN GALLERIA (ex art. 21 ccrl 16/2/1999)

L'indennità spettante al personale addetto ai lavori in galleria, valida per tutto il territorio veneto, viene stabilita nelle seguenti misure, da calcolarsi sulla retribuzione di cui all'art. 25 punto 3) del CCNL:

- 1) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o disagio 46%
- 2) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%
- 3) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%

d) INDENNITA' PARTICOLARI PER LE SPECIFICITA' DI VENEZIA (ex art. 22 ccrl 16/2/1999)

- 1) lavori di escavo all'asciutto dei rii della città di Venezia 20%
- 2) lavori di escavo nelle cavane e nelle sboccature delle isole ospedaliere, in attuazione del punto 14 dell'art. 23 del CCNL 20%
- 3) nell'area della zona industriale di Porto Marghera, trova applicazione, all'interno degli stabilimenti industriali, la speciale indennità dell'11% di cui al punto 9 dell'art. 23 del CCNL. Per i lavoratori che alla data del presente contratto nella citata zona godono di tale indennità pur lavorando all'esterno degli stabilimenti industriali, essa rimane come "superminimo ad personam", non assorbibile.

La percentuale di contribuzione a Edilcassa Veneto non va computata per le indennità previste per:

- I lavori in alta montagna previsti alla lettera a);
- I lavori speciali disagiati previsti alla lettera b);
- I lavori in galleria previsti alla lettera c);
- Indennità Particolari per le specificità di Venezia previsti alla lettera d)

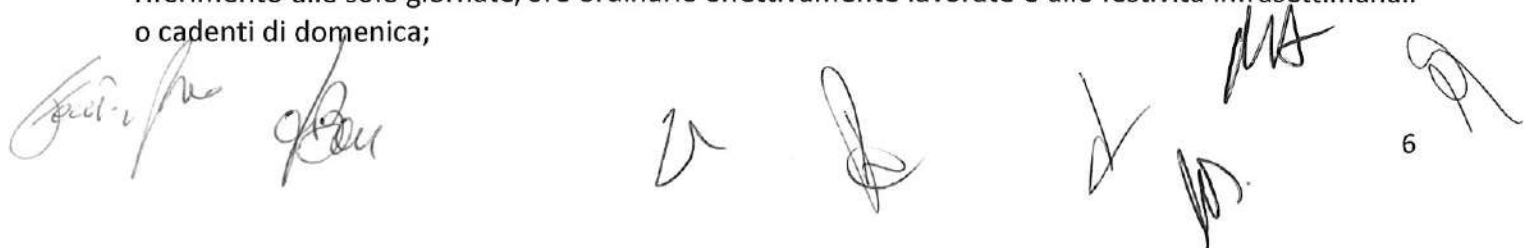
PARTE IMPIEGATI E APPRENDISTI IMPIEGATI

Art. 11 - CONTRIBUZIONI e ACCANTONAMENTO TREDICESIMA

La retribuzione ordinaria mensile per il calcolo della contribuzione dovuta ad Edilcassa Veneto e dell'accantonamento per tredicesima è costituita dagli elementi da 1 a 12 dell'art. 48 del CCNL vigente (con esclusione dell'indennità per festività coincidente e straordinari o altri elementi aggiuntivi alla retribuzione mensile) applicata nel modo seguente:

Contribuzione

la contribuzione ad Edilcassa Veneto per impiegati e apprendisti impiegati viene calcolata con riferimento alle sole giornate/ore ordinarie effettivamente lavorate e alle festività infrasettimanali o cadenti di domenica;



Accantonamento (tredicesima)

il rateo di tredicesima matura esclusivamente nel mese in cui ci sono giornate lavorate ovvero assenze retribuite superiori a 15 gg di calendario (per assenze retribuite si intende sia quelle in misura piena (esempio ferie e permessi individuali e sindacali etc.) che quelle in misura parziale (quali ad esempio, malattia, integrazione infortunio etc.).

In caso di maturazione del rateo, l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale dell'8,33% sull'imponibile che il lavoratore avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese.

Durante il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1 comma D.lgs. n. 151/2001 l'accantonamento viene calcolato applicando la percentuale del 8.33% sulla retribuzione imponibile lorda che l'impiegato avrebbe avuto se avesse lavorato tutto il mese.

Art. 12 – FERIE/PERMESSI/RIPOSI

Per la maturazione delle ferie, i criteri di fruizione, richiami in servizio, lavoratori migranti si rinvia alle disposizioni del CCNL.

L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno dei permessi individuali retribuiti con gli stessi criteri di maturazione e fruizione previste per gli operai.

Per gli impiegati, i giorni di ferie e le ore di permessi, non comportano il versamento della contribuzione in Edilcassa Veneto.

Ai fini della maturazione del rateo per tredicesima (+/- 15 giorni di calendario) da accantonare in Edilcassa Veneto, viene tenuto conto dei giorni delle assenze per ferie e permessi.

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and one larger signature below the main row.

PARTE COMUNE

ART. 13 – PARI OPPORTUNITÀ

Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di monitoraggio finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.

In tale logica, le Parti – avvalendosi dell'osservatorio costituito all'interno di Edilcassa Veneto – si impegnano ad effettuare attività di analisi e a proporre iniziative per rimuovere la disparità uomo/donna nel settore edile.

In particolare, l'Osservatorio di Edilcassa Veneto avrà il compito di:

- a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore edile artigiano in Veneto in termini quantitativi, qualitativi e retributivi;
- b) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali del settore;
- c) studiare soluzioni tendenti a superare divisioni professionali promuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione professionale e interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- d) promuovere iniziative di azioni positive utili a rimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell'accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi del "Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna";
- e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.

Art 14 – REPERIBILITA'

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore si impegna a restare disponibile e facilmente contattabile al di fuori del normale orario di lavoro, per raggiungere la sede di lavoro in tempo utile per garantire lo svolgimento di determinate attività e/o servizi richiesti in caso di necessità o emergenza.

L'impegno alla reperibilità è volontario e dovrà risultare da atto scritto. I periodi di reperibilità non sono considerati ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore reperibile dovrà impegnarsi a raggiungere il luogo di intervento secondo le modalità concordate con l'azienda e con i tempi normalmente necessari a raggiungere tale destinazione dalla propria residenza o nei maggiori tempi indicati dal datore di lavoro in relazione alla specifica

chiamata. Nel caso in cui il lavoratore in reperibilità si trovi al di fuori della propria abitazione, dovrà comunicare al datore di lavoro il suo recapito in modo da essere rintracciabile.

Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore nei giorni festivi o liberi. Le indennità di reperibilità per operai e impiegati sono definite nelle seguenti misure:

Compenso giornaliero	Compenso giornaliero	Compenso giornaliero
16 ore – giorno lavorativo	Giorni festivi	Giorni liberi
€ 7,00	€ 9,00	€ 12,00

L'impegno per la reperibilità è di norma limitato ad un massimo di 7 giorni e, comunque, per non più di un sabato e una domenica al mese. Nel caso in cui il periodo di reperibilità interessi più di una settimana consecutiva, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la settimana, l'indennità di reperibilità verrà maggiorata del 30%.

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al rientro verrà riconosciuto un trattamento pari alla normale retribuzione, oltre al rimborso di eventuali spese per l'utilizzo del mezzo proprio in ragione di € 0,40 al chilometro e con esclusione di qualsiasi indennità o diaria di trasferta, ferma restando la non computabilità del tempo di guida e del tempo di viaggio ai fini della nozione legale di lavoro effettivo e di orario di lavoro. Le ore per l'intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro.

Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro ed il lavoratore, di concordare riposi compensativi.

Resta inteso che, dalla fine dell'intervento lavorativo effettuato a seguito della chiamata, decorrerà un nuovo periodo di 11 ore di riposo giornaliero continuativo ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 66/2003.

L'indennità di reperibilità sarà corrisposta mensilmente in base ai giorni di reperibilità effettivamente impegnati. I compensi erogati per il servizio di reperibilità non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, gli stessi pertanto non hanno incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il TFR. L'indennità di reperibilità, inoltre, non va computata ai fini della contribuzione da versare a Edilcassa Veneto.

Con la presente disciplina si intendono assorbiti, fino a concorrenza, eventuali trattamenti in atto presso le imprese, fatte salve le condizioni più favorevoli praticate dalle imprese

ART. 15 - CONTRIBUZIONE EDILCASSA VENETO

Con il verbale integrativo del 18 settembre 2024, in attuazione dell'Accordo Nazionale del 21 settembre 2023, a far data dal 1° ottobre 2024 Edilcassa Veneto ha aderito al FNAPE. L'aliquota FNAPE definita dall'accordo nazionale del 8 ottobre 2025 applicabile nel Veneto, a decorrere dal 1 ottobre 2025 è pari a 3,04%.

Posto quanto sopra, le percentuali di contribuzione a Edilcassa Veneto, con riferimento alla quota prestazioni operai/apprendisti operai e alla contribuzione al FNAPE sono le seguenti:

3,04% contribuzione FNAPE



- 2,57% Quota Prestazioni

In caso di modifica dell'aliquota FNAPE derivante da accordi nazionali, le parti si incontreranno per valutare gli effetti delle modifiche intervenute sulla gestione del Fondo

La Quota Prestazioni viene ripartita con le seguenti modalità:

- 1,15% da destinare all'alimentazione delle prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori;
- 1,15% da destinare all'alimentazione delle prestazioni in favore delle imprese;
- 0,27% da destinare al Fondo Riserva Gestione Prestazioni Imprese

Tale ripartizione prevede la creazione di fondi distinti che saranno alimentati con risorse dedicate derivanti dalle percentuali sopra indicate e provvederanno ad erogare le prestazioni utilizzando le risorse presenti in ciascun fondo fino ad esaurimento delle stesse. Le eventuali risorse non utilizzate nell'anno corrente, andranno ad alimentare i rispettivi Fondi di Riserva.

La modifica della quota prestazioni determina l'aggiornamento dei coefficienti di raccordo INPS di cui al DL 4/7/1990 n. 170 art. 3 che – come stabilito nel verbale di accordo 29/01/2021 – è effettuato da Edilcassa Veneto e comunicato preventivamente alle Parti Sociali e successivamente divulgato.

Le parti richiamano espressamente quanto previsto dall'Allegato X del CCNL 4 maggio 2022, che stabilisce che il 70% degli importi non riscossi dai lavoratori per gratifica, ferie altri istituti e gli importi di rimborso per malattie e infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese, decorsi cinque anni, verranno utilizzati rispettivamente per le prestazioni a favore degli operai e per le premialità a favore delle imprese iscritti in Edilcassa Veneto. Il restante 30% resta accantonato al fine di poter liquidare gli importi spettanti ai beneficiari.

Edilcassa Veneto comunicherà annualmente alle parti, a partire dall'anno edile 2025/2026, sulla base dei dati di bilancio, gli importi non riscossi dai lavoratori e dalle imprese nei limiti del 70%, come sopra indicato. Le parti concordano di richiedere ad Edilcassa Veneto anche l'ammontare degli importi non riscossi, decorsi i cinque anni, con riferimento agli anni edili 2022/2023 - 2023/2024 e 2024/2025. Tali somme saranno assegnate ai rispettivi fondi di riserva lavoratori e imprese.

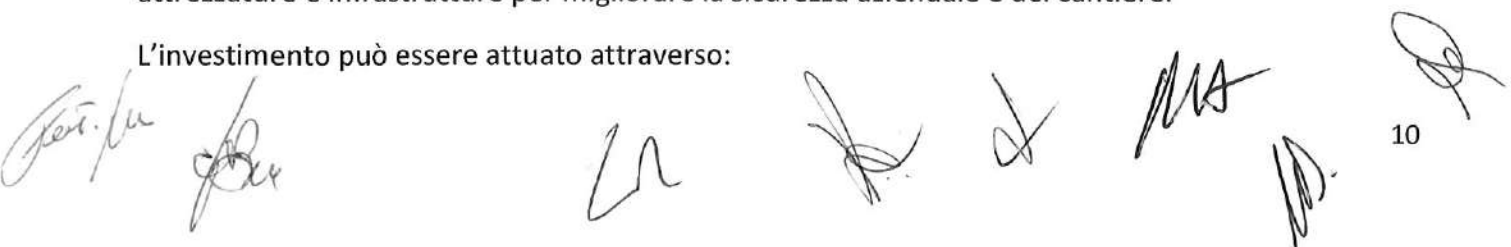
Le parti, sulla base dei dati comunicati da Edilcassa Veneto, definiranno le tipologie di prestazioni a favore dei lavoratori e le premialità a favore delle imprese cui destinare i predetti importi.

PRESTAZIONI EDILCASSA VENETO IN FAVORE DELLE IMPRESE

Art. 16 – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Le parti a seguito del positivo utilizzo del servizio, confermano la prestazione "Sostegno alle imprese" che prevede l'erogazione di un contributo alle aziende artigiane edili e PMI aderenti ad Edilcassa Veneto che effettuino un investimento nell'anno edile. L'investimento deve riguardare attrezzature, macchinari di lavoro compresi i mezzi d'opera connessi all'attività dell'azienda, attrezzature e infrastrutture per migliorare la sicurezza aziendale e del cantiere.

L'investimento può essere attuato attraverso:



- Mutuo chirografario;
- Artigiancassa;
- Mediocredito;
- Sabatini/Tremonti;
- Leasing;
- Mutuo fondiario o ipotecario;
- Autofinanziamento.

Dalle fatture, dai contratti e/o finanziamenti si deve evincere la tipologia di bene acquistato e la data di stipula del contratto di acquisto.

E' escluso il contributo per l'acquisto di:

- beni usati;
- beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
- beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.) per uso promiscuo o privato;
- Hardware quali PC, smartphone, tablet, server, etc.;
- Materiali di consumo.

Ogni azienda potrà ricevere massimo un contributo per anno di competenza (fa fede la data della stipula finanziamento o la data fattura in caso autofinanziamento).

Il contributo è calcolato sui costi al netto di iva.

Il contributo sull'investimento effettuato è pari al 5% (IVA esclusa), fino a un massimo annuo erogabile di € 1.000,00 per azienda.

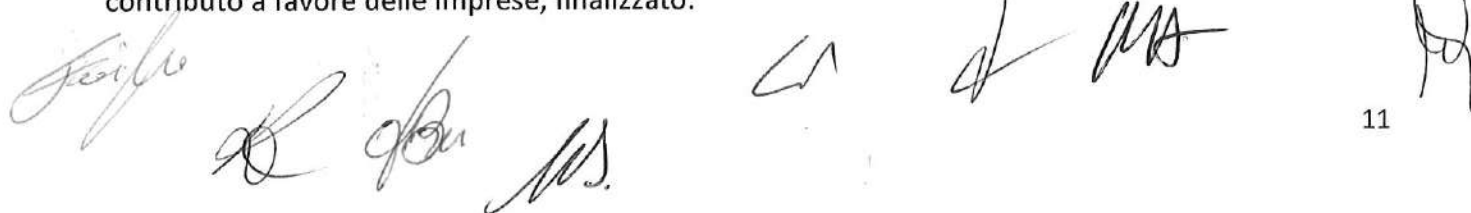
In caso di investimento in attrezzature ed infrastrutture finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro/cantiere il contributo sull'investimento effettuato è pari al 7% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile annuo di € 1.750,00 per azienda. L'intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza deve riguardare attrezzature da cantiere, macchinari e mezzi d'opera (a titolo di esempio è escluso l'acquisto di DPI) che presentino delle caratteristiche specifiche in grado di migliorare la sicurezza del cantiere e dell'impresa.

Il contributo minimo è pari a € 100,00. Le domande devono essere presentate in Edilcassa Veneto entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno edile precedente, utilizzando l'apposito MOD/20.

Edilcassa Veneto provvederà all'erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative all'attuale servizio "Sostegno alle imprese edili".

ART. 17 – ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICAZIONI ISO

Al fine di sostenere e valorizzare le imprese che investono per la propria crescita professionale e per garantire la qualità del lavoro, per l'anno edile 2025/2026 le parti concordano l'introduzione di un contributo a favore delle imprese, finalizzato:



- A. al sostegno dei costi sostenuti nell'anno edile 2025/2026 per il conseguimento, il mantenimento e l'aggiornamento delle attestazioni SOA, per la qualificazione dell'impresa e per l'accesso al mercato dei lavori pubblici;
- B. al sostegno dei costi per l'ottenimento, nell'anno edile 2025/2026, delle certificazioni UNI/ISO inerenti l'attività svolta dall'impresa (in via esemplificativa si richiamano le certificazioni **UNI 11900:2023 ; UNI 11337-7:2018 ; UNI 11716:2018 ; UNI 11473-3:2014 ; UNI 11333-3:2010**). Non sono ammesse spese per il mantenimento o il rinnovo delle certificazioni UNI/ISO.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di rimborso una tantum, alternativo e non cumulabile tra le due certificazioni, per un importo pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 1000,00. nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo Prestazioni Imprese.

Non sono ammesse spese relative alla formazione del personale dipendente ed all'acquisto della copia delle Norme di riferimento.

Le attestazioni / certificazioni dovranno essere rilasciate da organismi di certificazione accreditati, iscritti agli albi/elenchi previsti dalla normativa.

Le parti valuteranno l'impegno di spesa sostenuto nel corso dell'anno edile 2025/2026 al fine di valutare la proroga del contributo anche per gli anni edili successivi

Viene dato mandato ad Edilcassa Veneto di predisporre la modulistica per la presentazione delle domande, che dovranno pervenire entro il 30 novembre 2026.

ART. 18 – ACCERTAMENTI PERIODICI SANITARI OBBLIGATORI PER I DIPENDENTI

Per l'anno edile 2025/2026 viene introdotto un contributo per le spese sostenute dall'impresa, in regola con i versamenti ad Edilcassa Veneto, per le visite mediche/accertamenti periodici sanitari obbligatori dei dipendenti.

Il contributo è riconosciuto alle sole imprese che hanno in essere, nel medesimo anno edile, (Mod 3 inviato nell'anno edile 2025/2026) almeno uno dei servizi proposti dal Formedil Artigianato e PMI Veneto (Consulenza Continuativa di durata almeno annuale – DVR – adozione Linee SGSL – Valutazione rischi cancerogeni - POS e PIMUS) e/o Visite in Cantiere effettuate nel medesimo anno edile.

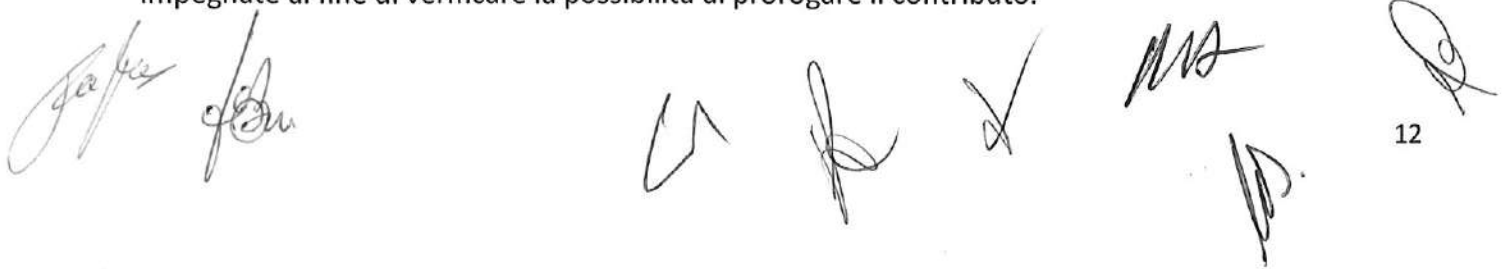
Il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti, con un massimale di € 40,00 per dipendente, nel limite massimo di € 200,00 per azienda (massimo 5 dipendenti).

Il contributo è calcolato sui costi al netto di IVA.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2026, con riferimento alle visite mediche effettuate nell'anno edile 2025/2026.

Viene dato mandato ad Edilcassa Veneto a predisporre la relativa modulistica.

Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo Prestazioni Imprese. Al termine dell'anno edile 2025/2026 le parti valuteranno le domande presentate e le risorse impegnate al fine di verificare la possibilità di prorogare il contributo.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.

ART. 19 – INCENTIVO NUOVA OCCUPAZIONE

Premesso che le Parti, con il verbale integrativo all'accordo del 19 luglio 2024, hanno reso operative in Edilcassa Veneto le disposizioni nazionali del Regolamento del Fondo Incentivo Occupazione, stante la disponibilità di risorse nel Fondo Incentivo Occupazione viene prorogato anche per l'anno 2026 la prestazione "Incentivo Occupazione", introdotta con il Verbale di Accordo 19 luglio 2024.

La prestazione spetta:

- per ogni nuova assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nonché nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori operai e impiegati – di età compresa tra i 30 anni e i 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni), effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- per ogni nuova assunzione di apprendisti professionalizzanti over 30 e senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità, di trattamento di disoccupazione o di trattamento straordinario di integrazione salariale, effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2027. Rimangono confermate tutte le altre condizioni previste nel Verbale di Accordo del 19 luglio 2024, che qui si intendono integralmente richiamate.

ART. 20 – APPRENDISTATO DUALE

Le parti firmatarie attribuiscono grande rilievo alla diffusione dell'apprendistato duale nelle imprese del settore, soprattutto riferito ai percorsi di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale di tecnico edile.

A tale scopo le Parti concordano di recepire le disposizioni di cui all'Accordo Interconfederale Regionale sull'Apprendistato di I e III° livello del 8/5/2025, armonizzando le disposizioni contenute nel citato Accordo Interconfederale con specifico riguardo al settore Edile, al fine di darne attuazione a beneficio delle imprese edili artigiane e PMI e dei loro apprendisti/studenti.

In tale contesto, le parti concordano che i servizi/prestazioni a beneficio di imprese e lavoratori assunti con contratto di Apprendistato Duale di cui al citato Accordo Interconfederale Regionale, trovano applicazione anche a favore delle imprese e dei lavoratori iscritti in Edilcassa Veneto, con efficacia anche per le assunzioni riferite all'anno scolastico/formativo 2025/2026. Nello specifico, i servizi/prestazioni previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale del 08/05/2025, laddove ricorrono le condizioni previste, erogati da FORMEDIL Artigianato e PMI Veneto, sono i seguenti:

- **Servizio DVR:** il contributo per le integrazioni al DVR riconosciuto alle imprese che hanno assunto apprendisti di I° e III° livello è pari al 50 % dei costi sostenuti, con un tetto massimo di € 350,00.

i servizi erogati da Edilcassa Veneto sono i seguenti:

- **Art. 3:** contributo alle imprese per le attività di supporto e accompagnamento alle attivazioni di apprendistato di I° e III° livello svolte dalle strutture formative promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) ed

accreditate presso la Regione del Veneto. A partire dagli assunti nell'anno scolastico 2025/2026, si provvederà al rimborso del 100% dei costi sostenuti e, comunque, per un massimo erogabile pari ad € 350,00. Il servizio sarà ripetibile per ogni attivazione di apprendistato duale.

- **Art. 6:** Al fine di valorizzare e rafforzare la figura del tutor aziendale, viene modificata la prestazione già riconosciuta nel settore dall'art. 2, lett. B), dell'Accordo Regionale del 23 aprile 2020, prevedendo l'erogazione di un contributo di € 150,00 per ogni apprendista assunto con un contratto di apprendistato duale (per la qualifica, il diploma, il certificato IFTS ovvero di alta formazione e ricerca). Tale incentivo sarà maggiorato di € 100,00 qualora il tutor dell'apprendista sia anche in possesso del titolo di Mastro Formatore Artigiano.

La nuova prestazione ha efficacia per i contratti di apprendistato duale attivati a decorrere dall'anno scolastico/formativo 2025/2026.

- **Art. 7:** al conseguimento del titolo di studio nell'ambito di un contratto di apprendistato duale è riconosciuto lavoratore un importo pari ad € 1.600,00 lordi a titolo di Borsa di studio.

Il contributo, erogato da Edilcassa Veneto, potrà essere richiesto dall'apprendista a seguito del conseguimento del titolo di studio a partire dall'anno scolastico/formativo 2025/2026, previa presentazione della documentazione scolastica.

La prestazione è ripetibile dal medesimo lavoratore per ogni titolo di studio conseguito nell'ambito di un contratto di apprendistato duale (per la qualifica, il diploma, il certificato IFTS, di alta formazione e ricerca).

Viene dato mandato ad Edilcassa Veneto a predisporre la modulistica e le linee guida per le imprese e i lavoratori per poter accedere ai contributi, le risorse saranno a carico della Riserva Gestione Contributo Apprendisti.

Le parti concordano, inoltre, di dare applicazione anche nel settore edile all'art. 7 dell'Accordo Interconfederale Regionale del 08/05/2025 (Welfare Aziendale e Collettivo); in tale contesto viene modificata la prestazione già riconosciuta nel settore dall'art. 2, lett. C) dell'Accordo Regionale del 23 aprile 2020, prevedendo che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore € 300,00 annui, per ciascun anno scolastico, a titolo di welfare con efficacia per gli assunti a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

Gli art. 17 e 20 dell'Accordo Interconfederale Regionale del 08/05/2025 troveranno applicazione dalle retribuzioni afferenti il periodo di paga di aprile 2026, anche per gli apprendisti assunti con queste tipologie contrattuali in forza alla data del presente accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trovano applicazione le norme dell'Accordo Interconfederale Regionale del 08/05/2025, laddove compatibili con le norme contrattuali che disciplinano il settore.

ART. 21 – PREMIALITA' PER LE IMPRESE/LAVORATORI

Le parti definiranno con successivo accordo le percentuali e le modalità applicative degli incentivi previsti dall'Allegato "A -2025" del CCNL 20 maggio 2025, con riferimento allo sgravio contributivo da calcolarsi sulla aliquota destinata alla gestione della Cassa e le premialità di cui all'Art. 2, lett. a), c) e d) del Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore.

PRESTAZIONI EDILCASSA VENETO IN FAVORE DEI LAVORATORI

ART. 22 – ASSISTENZE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Per quanto riguarda le prestazioni in favore dei dipendenti, si richiama integralmente il testo dell' "Accordo per la definizione delle assistenze Edilcassa Veneto in attuazione dell'Accordo del 26 luglio 2021", siglato in data 19 ottobre 2021 e i successivi Accordi in merito. Si riportano, qui di seguito, le assistenze in favore dei lavoratori così come integrate e/o modificate con il Verbale di Accordo del 1° agosto 2025 e, per quanto riguarda le assistenze n. 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24, così come modificate dal presente CCRL:

1. PREMIO GIOVANI PER INGRESSO NEL SETTORE (NO IMPIEGATE/I)

- L'importo della prestazione viene così confermato:
 - o 500,00 euro UNA TANTUM

2. PREMIO GIOVANI PER PERMANENZA NEL SETTORE (NO IMPIEGATE/I)

- L'importo della prestazione viene così confermato:
 - o 750,00 euro UNA TANTUM

3. CONTRIBUTO PER FIGLIE/I STUDENTI

- Vengono così confermate le misure delle prestazioni:
 - o 1.000,00 euro per asilo nido
 - o 700,00 euro per scuola dell'infanzia
 - o 350,00 euro per la scuola elementare
 - o 600,00 euro per scuola media inferiore
 - o 600,00 euro per corsi di formazione professionale
 - o 800,00 euro per scuola media superiore, compresi ITS
 - o 1.500,00 euro per corsi universitari
 - o 1.500,00 euro per studentesse e studenti universitari in affitto fuori sede, **anche nel caso di partecipazione al Programma Erasmus** (è necessario che nel contratto di affitto sia indicato quale conduttore la studentessa o lo studente). **Tale prestazione s'intende ripetibile per ogni anno accademico, tranne che per gli/le studenti/studentesse fuori corso.**

4. PREMIO MATRIMONIALE / UNIONE CIVILE

- L'importo della prestazione viene così confermato:
 - o 750,00 euro UNA TANTUM

Si precisa che, come per tutte le altre prestazioni, la lavoratrice / il lavoratore deve essere in forza al momento della presentazione della domanda.

5. CONTRIBUTO PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

- Fermi restando tutti i requisiti e gli importi attualmente previsti, si precisa che la prestazione può essere richiesta ogni qualvolta sia documentato che il mutuo o il finanziamento richiesto sia relativo all'immobile che risulta possedere i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per essere considerato come "prima casa", anche nel caso in cui sia già stato richiesto in precedenza il contributo per un altro immobile.

Inoltre, si precisa che per ristrutturazione s'intendono tutti i lavori previsti dalla normativa vigente, nell'anno di riferimento, in materia di detrazioni fiscali per ristrutturazione prima casa. L'importo della prestazione viene così confermato:

- 2.000,00 euro per finanziamenti/mutuo fino a 30.000,00 euro
- 2.500,00 euro per mutui compresi tra 30.001,00 e 50.000,00 euro
- 3.500,00 euro per mutui oltre i 50.001,00 euro

Le precisazioni/modifiche relative alla presente prestazione, successive al Verbale di Accordo del 1° agosto 2025, hanno efficacia con riferimento agli eventi verificatisi a partire a partire dal 1° ottobre 2025.

In via transitoria, il termine di presentazione, tenuto conto delle modifiche apportate dal presente CCRL, viene riaperto a tutto il 30/06/2026 (ultimo giorno di presentazione). Dopo tale data (30/06/2026), ritroveranno applicazione i normali termini di presentazione.

6. CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE ACUSTICHE

- La prestazione rimane invariata

7. CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE OCULISTICHE

- La prestazione rimane invariata

8. CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE ORTOPEDICHE

- La prestazione rimane invariata

9. CONTRIBUTO PER PROTESI E CURE DENTARIE

- La prestazione rimane invariata

10. CONTRIBUTO PER SPESE DIAGNOSTICHE

- La prestazione rimane invariata

11. INDENNITA' DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE DELLA LAVORATRICE O DEL LAVORATORE PER INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

- La prestazione rimane invariata

12. CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE PER MORTE DELLA LAVORATRICE O DEL LAVORATORE O FAMILIARE DI 1° GRADO

- L'importo della prestazione viene così confermato:
 - 2.000,00 euro

13. DIARIA GIORNALIERA PER RICOVERI IN CASO DI MALATTIA

- L'importo della prestazione viene così confermato:
 - 60,00 euro giornalieri

14. CONTRIBUTO PER NASCITA FIGLIE/I - ADOZIONE

- L'importo della prestazione viene così confermato:
 - 1.000,00 euro

Requisiti: NON è più richiesta l'autocertificazione di non aver richiesto / ottenuto altri contributi pubblici allo stesso titolo



15. SOSTEGNO AL REDDITO PER LE/I DIPENDENTI DA IMPRESE FALLITE

- La prestazione rimane invariata

16. SUSSIDIO STRAORDINARIO PER GRAVI ED ECCEZIONALI AVVENIMENTI

- La prestazione rimane invariata

17. CONTRIBUTO AFFITTO

- Fermi restando tutti gli altri requisiti già previsti, viene eliminato il requisito dell'età anagrafica del/della dipendente richiedente, attualmente previsto. L'importo della prestazione viene così confermato:
 - o 2.000,00 euro per nucleo familiare UNA TANTUM

18. PREMIO FEDELTA' PER PERMANENZA NEL SETTORE (NO IMPIEGATE/I)

- L'importo della prestazione viene così confermato:
 - o 650,00 euro UNA TANTUM

Il termine di presentazione viene elevato a 730 giorni (2 anni) dal raggiungimento dei 20 anni.

In via transitoria, il termine di presentazione, tenuto conto delle modifiche apportate dal presente CCRL, viene riaperto a tutto il 30/06/2026 (ultimo giorno di presentazione). Dopo tale data (30/06/2026), troveranno applicazione i nuovi termini di presentazione (730 giorni -2 anni- dal raggiungimento dei 20 anni).

19. RILASCIO / RINNOVO DOCUMENTI PERSONALI

- L'importo della prestazione viene così confermato:
 - o max 250,00 euro

Si precisa che la certificazione CQC non è ricompresa tra i documenti rimborsabili.

20. CONTRIBUTO PER VACANZE STUDIO E CENTRI ESTIVI DIURNI O CON PERNOTTAMENTO

- L'importo della prestazione viene così confermato:
 - o 500,00 euro

La richiesta di contributo per le vacanze studio troverà accoglimento, per quelle effettuate a partire dall'1/06/2026.

Si precisa che nella prestazione non sono ricompresi i corsi inerenti attività sportive svolte in modalità ordinaria (ad esempio corsi di ippica, canoa, nuoto, etc. tenuti una o più volte a settimana).

21. CONTRIBUTO PER CORSI RECUPERO/RIPETIZIONE/AIUTO COMPITI/DOPOSCUOLA STUDENTESSE E STUDENTI

Si precisa che le spese rimborsabili, entro la data del 31 ottobre, si riferiscono ai corsi svolti nell'anno edile precedente che va dal 1° ottobre al 30 settembre.

22. CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI SANITARIE NON RICONOSCIUTE DA SANEDIL

La prestazione rimane invariata, ma si precisa che la stessa si riferisce esclusivamente a visite specialistiche e/o terapie non coperte dal nomenclatore di Sanedil (ad esempio

quelle di psicologia, logopedia, psichiatria, nutrizionista, visita medica sportiva – agonistica e non agonistica-, podologo etc.).

23.CONTRIBUTO PER PRATICHE FISCALI

La prestazione rimane invariata

24.CONTRIBUTO PER CARO ENERGIA ANNO EDILE 2025/2026

La prestazione prevede un contributo per le spese energetiche domestiche sostenute dal **01.10.2025 al 30.09.2026**.

Requisiti richiesti: dipendente in forza al momento della presentazione della domanda e 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti la domanda.

Termini di presentazione: **31.01.2027**.

Documenti richiesti:

- o Presentazione di una fattura energetica, **non di conguaglio**, riferita alla residenza della lavoratrice o del lavoratore e intestata alla/o stessa/o, ovvero, ad un/a convivente;
- o Attestazione ISEE 2026 pari od inferiore ad euro 25.000,00.

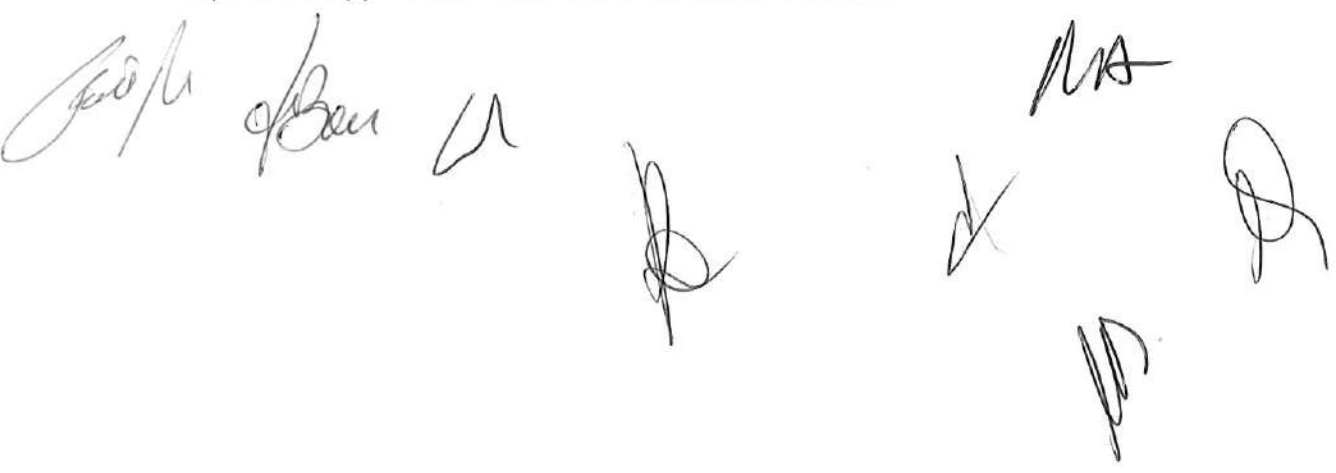
L'importo della prestazione viene stabilito in euro 250,00 UNA TANTUM **per anno edile**.

Viene dato mandato ad Edilcassa Veneto di provvedere a dare esecuzione alle presenti precisazioni/modifiche predisponendo la documentazione necessaria.

"FONDO DI GARANZIA PER IL SOSTEGNO ABITATIVO"

Preso atto del fatto che anche nella nostra regione, a causa l'emergenza abitativa, sono sempre meno le abitazioni disponibili sul mercato delle locazioni ad uso abitativo e che, spesso, le garanzie richieste dai proprietari di casa ai potenziali inquilini non sono compatibili con le condizioni di precarietà lavorativa/sociale di quest'ultimi, in via sperimentale, vista anche la positiva esperienza del "Microcredito", le Parti convergono di istituire un Fondo di Garanzia per il sostegno abitativo dei lavoratori operai, presso Edilcassa Veneto.

Il Fondo di Garanzia avrà una dotazione finanziaria di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), a valere sul Fondo Riserva Gestione Prestazioni Lavoratori Operai, e per la stesura del suo Regolamento di funzionamento ed accesso viene dato mandato al Direttore di Edilcassa Veneto, coadiuvato dai rappresentanti delle PP.SS.. Il Regolamento in parola, entro il 30/04/2026, sarà poi sottoposto all'approvazione del C.d.A. di Edilcassa Veneto.



PARTE ECONOMICA

ART. 23 - MENSA, TRASPORTO, TRASFERTA, PERNOTTAMENTO

Per meglio rispondere alla particolare realtà del settore con lavorazioni svolte spesso all'aperto, con frequenti correzioni delle sedi di lavoro in cantieri normalmente decentrati ed a volte distanti rispetto alle sedi dell'impresa e con particolari problemi organizzativi rispetto all'eventuale trasporto delle maestranze, le Parti hanno definito la specifica ed articolata regolamentazione di cui ai successivi capoversi. Tale normativa contempla ed esaurisce in modo complessivo quanto previsto all'articolo 42 "accordi locali" e all'articolo 24 "trasferta" del CCNL vigente in tema di mensa, trasporto e trasferta con o senza pernottamento e limiti territoriali della stessa. Il trattamento complessivo che segue assorbe tutti i trattamenti in atto agli stessi titoli. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro dall'ora stabilita per l'inizio a quella fissata per la fine del lavoro stesso senza ulteriori oneri per l'azienda.

ART. 23.1 - MENSA

Al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fino a 10 chilometri dalla sede dell'impresa, spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 14,00 € a decorrere dal 01/03/2026. Comunque tale spesa non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana, salvo che la mancata ripresa non avvenga su disposizione dell'Impresa.

Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

ART. 23.2 – INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore un'indennità sostitutiva giornaliera almeno di 5,29 € e a decorrere dal 01/03/2026, elevata a 8,00 euro nel caso in cui il servizio sostitutivo sia fornito a mezzo di buoni pasto in formato elettronico.

Su tale importo si applicano i limiti di esenzione fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente.

I predetti importi non si considerano utili ai fini dell'accantonamento presso Edilcassa Veneto. La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendono usufruirne.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente punto 23.1 e 23.2 trovano un'applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

ART. 23.3 – TRASPORTO

Nell'ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento di cui al punto 23.1 (mensa) ai medesimi, previa comunicazione dell'impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell'abbonamento ai mezzi pubblici.

ART. 23.4 - TRASFERITA

Per i cantieri più lontani, l'impresa garantirà un'indennità di trasferta che compensa gli ulteriori costi che il lavoratore sostiene, per viaggio, trasporto, oltre alla fornitura del pasto. Tali indennità comunque non sono dovute nel caso il lavoro si svolga nel comune di abituale residenza o dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Il trattamento di trasferta è differenziato secondo la distanza dalla sede dell'azienda nelle seguenti misure e modalità.

All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dei confini comunali e oltre 10 km dalla sede dell'impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

- A. cantiere situato fuori comune e oltre 10 km dalla sede dell'impresa e fino a 20 km: almeno 22,00 € a decorrere dal 01/03/2026 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 14,00 € dal 01/03/2026, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 8,00 €; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
- B. cantiere situato fuori comune e oltre 20 km dalla sede dell'impresa e fino a 35 km: almeno 24,00 € a decorrere dal 01/03/2026, per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazioni lavorative. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero il rimborso del medesimo fino a un massimo di 14,00 € dal 01/03/2026, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 10,00 €; tali diarie verranno corrisposte anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.
- C. cantiere situato oltre 35 km: almeno € 28,00 a decorrere dal 01/03/2026 per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno quattro ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino a un massimo di 14,00 € dal 01/03/2026, l'azienda corrisponderà una diaria di almeno 14,00 €; tali diarie verranno corrisposte anche qualora per causa di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.

In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l'azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore. Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità:

- a. Utilizzo autorizzato dall'impresa dell'auto propria: € 0,40 al chilometro dal 01/03/2026;
- b. Utilizzo dell'auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,80 € al chilometro dal 01/03/2026;
- c. Lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,08 € al chilometro.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right. The page number 20 is located at the bottom right corner.

Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall'impresa ad utilizzare mezzi pubblici e di trasporto.

ART. 23.5 – PERNOTTAMENTO IN LUOGO

In caso di pernottamento in luogo disposto dall'impresa non sono dovuti trattamenti previsti dal precedente punto 23.4, fatto salvo il riconoscimento di quanto dovuto all'operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 12,00 € dal 01/03/2026; per ogni giorno di trasferta a titolo del rimborso forfettario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto e alloggio.

Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta per pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio correnti a raggiungere il cantiere all'andata e al ritorno.

PREMIO DI RISULTATO

ART.24 – PREMIO DI RISULTATO (Art. 1 commi 182-191 legge 208/2015 e SMI)

Le Parti richiamano le disposizioni contenute nell'accordo regionale del 3 febbraio 2022 in merito al premio di risultato aziendale e sottoscrivono in data odierna un separato accordo regionale per definire le procedure per l'applicazione di eventuali premi di risultato aziendali.

Si ribadisce che le imprese che intendono adottare il Premio di Risultato Aziendale, sono comunque tenute a riconoscere l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) come disciplinato dall'art.25 del presente contratto.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

ART. 25 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – E.V.R.

In data 20/03/2023, le Parti, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18 del CCRL 03/02/2022, hanno sottoscritto il verbale di accordo per rendere operative, a livello aziendale, per gli anni 2022 e 2023, per i dipendenti delle aziende edili del Veneto, le linee guida per l'erogazione dell'E.V.R., introdotte dal CCNL 4 maggio 2022.

Con gli accordi regionali del 03/04/2024 e 01/08/2025, le Parti hanno concordato di prorogare per le annualità 2024 e 2025, l'erogazione dell'E.V.R. alle medesime condizioni previste dal CCRL 03/02/2022.

Il CCNL Edilizia Artigianato e PMI del 20 maggio 2025, nella stesura definitiva sottoscritta dalle Parti nazionali il 15 ottobre 2025, agli art. 15, 42 e 50, ha confermato la regolamentazione dell'Elemento Economico di 2° livello (E.V.R.) introdotta dal CCNL del 4 maggio 2022, ribadendo le linee guida per l'applicazione dell'E.V.R. a livello territoriale ed aziendale per poter beneficiare - laddove sussistano le condizioni - della fiscalizzazione di vantaggio prevista dalla vigente normativa.

Posto quanto sopra, le Parti convengono di disciplinare l'erogazione dell'E.V.R. con le seguenti modalità.



Per l'annualità 2025, a fronte della verifica dei parametri/indicatori per la determinazione in via definitiva dell'E.V.R., come indicato nell'accordo di proroga del 01/08/2025, da effettuare entro il mese di marzo 2026, l'importo da erogare sarà pari al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 01/10/2023, in luogo dei minimi in vigore al 1 marzo dell'anno di erogazione. Si confermano le altre disposizioni previste nel citato accordo di proroga del 01/08/2025, ivi compresa la scadenza perentoria del 15 aprile per la presentazione dell'autocertificazione sul non raggiungimento dei parametri.

Con riferimento alle annualità di competenza 2026, 2027 e 2028, si conviene quanto segue circa la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. da parte delle imprese che applicano il CCRL Edilizia Artigianato e PMI Veneto.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai vigenti CCNL e CCRL edilizia artigianato e PMI Veneto ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti a Edilcassa Veneto.

A copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la Regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per gli anni di competenza 2026, 2027 e 2028 per la Regione del Veneto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali che le Parti firmatarie verificheranno con riferimento ai dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:

1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;
3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);
4. Numero gratifiche natalizie liquidate;
5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto.

Ai fini della predetta verifica gli anni di comparazione corrispondono con quelli di esercizio Edilcassa Veneto (1° ottobre – 30 settembre anno solare successivo – anno edile), come di seguito specificato:

- E.V.R. anno 2026: verifica anno edile 2026 (1 ottobre 2025 – 30 settembre 2026) rispetto ad anno edile 2025 (1 ottobre 2024 – 30 settembre 2025);
- E.V.R. anno 2027: verifica anno edile 2027 (1 ottobre 2026 – 30 settembre 2027) rispetto ad anno edile 2026 (1 ottobre 2025 – 30 settembre 2026);
- E.V.R. anno 2028: verifica anno edile 2028 (1 ottobre 2027 – 30 settembre 2028) rispetto ad anno edile 2027 (1 ottobre 2026 – 30 settembre 2027).

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R. qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 20% (del 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 01/10/2023); nell'ipotesi in cui dovessero

risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 01/10/2023); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 60 % (del 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 01/10/2023); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura del 80 % (del 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 01/10/2023); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l'E.V.R. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito (4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 01/10/2023).

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (Esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 01/10/2023.

Le Parti Sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2027 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2026; entro il mese di marzo 2028 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2027; entro il mese di marzo 2029 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2028; in conformità alle previsioni contenute negli artt. 15, 42 e 50 del CCNL Edilizia Artigiani e PMI.

L'importo complessivo dell'E.V.R. sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Edilizia Artigianato e PMI Veneto, in forza all'impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1 marzo dell'anno di erogazione.

L'importo da erogare sarà quello risultante dalle tabelle pubblicate per operai e impiegati da Edilcassa Veneto dopo la verifica degli indicatori/parametri, con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1 maggio dell'anno di erogazione.

Per i dipendenti con orario di lavoro part time alla data del 1° maggio di ciascun anno di erogazione pari o superiore al 50%, l'importo spetta nella misura del 100%; per i lavoratori con orario di lavoro part time alla data del 1° maggio di ciascun anno di erogazione inferiore al 50%, l'importo spetta nella misura del 50%.

L'importo pubblicato nelle tabelle di Edilcassa Veneto, sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro, nel periodo preso a riferimento per ciascun anno di competenza (anni edili 2026, 2027 e 2028).

In caso di assunzione/cessazione durante il periodo di riferimento, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario è considerata mese intero.

Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro durante il periodo di maturazione e venga successivamente assunto nella medesima annualità presso la stessa azienda, l'E.V.R. verrà comunque erogato riproporzionandolo in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo preso a riferimento.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello regionale della corresponsione dell'E.V.R. (negli anni di vigenza) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) eventualmente spettante e non ancora corrisposto sarà erogato unitamente all'ultima retribuzione utile.

Nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di maturazione cessi il rapporto antecedentemente alla data del 1 marzo dell'anno di erogazione e venga riassunto nella medesima impresa dal 1 marzo, allo stesso spetta l'E.V.R. se risulta ancora in forza presso l'impresa che lo corrisponde a partire dal mese di maggio o di riassunzione dividendo l'importo spettante e non ancora corrisposto per i mesi residui di erogazione.

La quantificazione dell'E.V.R. è omnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR.

L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro ed il lavoratore che in base al presente accordo ne ha diritto.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile per gli anni di competenza 2026 -2027-2028:

- le imprese costitutesi nell'anno 2026 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) degli anni 2026-2027-2028, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale;
- le imprese costitutesi nell'anno 2027 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) degli anni 2027 e 2028, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale;
- le imprese costitutesi nell'anno 2028 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) dell'anno 2028, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.

Verifica e determinazione dell'E.V.R. a livello aziendale e modalità di erogazione

Determinata la percentuale dell'E.V.R. sulla base della verifica dei parametri territoriali sopra indicati, ai fini dell'erogazione in misura piena, ridotta o della non erogazione dello stesso, la singola impresa potrà verificare:

- 1) numero ore ordinarie denunciate in Edilcassa Veneto confrontando i parametri tra due anni edili (verifica anno edile 2026 su anno edile 2025 – verifica anno edile 2027 su anno edile 2026 – verifica anno edile 2028 su anno edile 2027). Le imprese che applicano il CCNL/CCRL Edilizia Artigianato e PMI Veneto, iscritte presso altre Casse Edili, effettueranno la verifica sulle ore ordinarie denunciate alla Cassa Edile di iscrizione.
- 2) volume d'affari IVA, così come rilevabili dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa (per le imprese in regime forfettario potranno essere utilizzati documenti contabili equipollenti), presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i seguenti parametri:

Anno 2026: confronto tra: dichiarazione iva 2026, riferita all'anno d'imposta 2025 e dichiarazione iva 2025 riferita all'anno d'imposta 2024;

Anno 2027: confronto tra: dichiarazione iva 2027, riferita all'anno d'imposta 2026 e dichiarazione iva 2026 riferita all'anno d'imposta 2025;

Anno 2028: confronto tra: dichiarazione iva 2028, riferita all'anno d'imposta 2027 e dichiarazione iva 2027 riferita all'anno d'imposta 2026;

Tali parametri saranno verificati in relazione all'impresa nel suo complesso e non in relazione alle singole unità produttive territoriali.

In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, riferita allo stesso settore, i parametri saranno verificati anche in relazione al periodo di riferimento riferiti all'impresa cedente.

- A) Qualora entrambi i parametri risultino pari o positivi rispetto all'anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 100%.
- B) Qualora entrambi i parametri risultino negativi rispetto all'anno precedente, l'azienda NON erogherà l'E.V.R.
- C) Qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all'anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 50%.
- D) Nel caso in cui l'impresa non effettui alcuna verifica dei parametri dovrà erogare l'E.V.R. per intero e non potrà accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale.

Ai fini della erogazione, non erogazione o erogazione in misura ridotta dell'E.V.R., nei casi A) B) e C) l'impresa dovrà attivare la seguente procedura:

- 1) La ditta invierà, nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio, da intendersi come termine perentorio, un'autocertificazione (all. 1) all'Associazione Artigiana Provinciale a cui l'impresa aderisce oppure, nel caso di non adesione ad una delle Associazioni Artigiane, ad una Associazione Artigiana Provinciale a scelta tra quelle sottoscrittrici il presente accordo e ad Edilcassa Veneto (evr@pec.edilcassaveneto.it), dandone comunicazione alle RSU, RSA, ove costituite, allegando le dichiarazioni Iva relative all'annualità in corso ed a quella precedente. Edilcassa Veneto provvederà ad inoltrare la documentazione alle parti sociali firmatarie il presente accordo.
- 2) Le parti sociali firmatarie il presente accordo potranno richiedere una verifica della documentazione inviata presso Edilcassa Veneto entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto, chiedendo eventuali chiarimenti ed integrazioni, che l'impresa dovrà produrre entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto.
Entro il termine di 6 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, le parti sociali comunicheranno l'esito della verifica ai fini della non erogazione o dell'erogazione nella misura del 50% dell'E.V.R., come indicati nei punti B) e C). Trascorso il termine di cui al punto 1) senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e/o comunicazioni, la documentazione si intende accolta.
- 3) Sussistendo le condizioni per l'applicazione, la non applicazione dell'E.V.R. o per l'applicazione in misura ridotta, l'impresa ne darà informazione ai dipendenti (all. 2).

Applicazione regime fiscale agevolato E.V.R.

L'E.V.R. di cui al presente accordo, a seguito della verifica a livello aziendale degli indicatori previsti come indicati ai precedenti punti A) e C) qualora risultino rispettati i criteri di incrementalità a livello aziendale previsti dalla norma vigente in materia di tassazione dei premi di risultato, presenta le caratteristiche richiamate anche agli art. 15, 42 e 50 dello stesso CCNL, per poter essere tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente nel tempo in quanto trattasi di "incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dalla legge 208/2015 come modificata dalla legge 232/2016 e s.m.i."

Le imprese di nuova costituzione che non siano in grado di effettuare la verifica aziendale comparando i parametri rispetto all'annualità precedente, erogheranno l'E.V.R. nella misura del 100% senza poter applicare la detassazione.

Ai fini del monitoraggio sull'erogazione dell'E.V.R., cui verrà applicato il regime di tassazione agevolata, si invitano le imprese ad inviare l'Allegato 3 entro il 31 agosto di ogni anno di erogazione.

Deposito telematico

Il presente Accordo sarà depositato a cura di CNA VENETO secondo l'apposita procedura prevista per gli accordi territoriali per l'applicazione della detassazione premi di produttività.

Prima dell'effettiva erogazione dell'E.V.R., la singola azienda dovrà procedere a depositare il verbale di verifica dei parametri territoriali che sarà pubblicato da Edilcassa, citando l'accordo territoriale e compilando la scheda DPP con i parametri aziendali (numero ore cassa edile e volume d'affari IVA).



SICUREZZA E FORMAZIONE

Art. 26 – IL SISTEMA PER LA SICUREZZA NELLE IMPRESE EDILI

Le parti intendono ribadire la validità del sistema di rappresentanza in materia di sicurezza basato sui RLST, attivato in via sperimentale dal CCRL 9 aprile 2014, confermato e reso definitivo dal CCRL 15 giugno 2016 e s.m.i. In tale contesto, al fine di rendere effettiva la funzione riconosciuta dalla vigente normativa al ruolo dei RLST in materia di consultazione, le parti ritengono non più differibile l'attivazione della procedura telematica di consultazione attraverso il portale di Formedil Artigianato e PMI Veneto, già richiamata nell'accordo del 20 dicembre 2018. Contestualmente all'avvio della procedura di consultazione telematica, le parti intendono rivedere le procedure e le regole previste nell'Allegato 1 del CCRL 9 aprile 2014, che non stabilisce obblighi di consultazione per cantieri fino a 300 giorni/uomo, prevedendo una procedura di consultazione semplificata per cantieri da 300 giorni/uomo fino a 900 giorni/uomo ed una diversa procedura per cantieri oltre i 900 uomini/giorno. Nello specifico, con l'avvio del portale di consultazione, verranno meno le citate regole di cui all'Allegato 1 del CCRL 9 aprile 2014, e la consultazione dovrà essere effettuata nelle ipotesi di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dalla durata del cantiere.

Le parti danno mandato a Formedil Artigiano e PMI Veneto di attuare entro il 30/06/2026, le procedure e le modalità di consultazione dei RLST tramite il portale, che potrà avvenire anche per il tramite dei servizi sicurezza delle Associazioni Artigiane provinciali/regionali, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal Comitato Tecnico Regionale per la Formazione e Sicurezza. Nelle more dell'attivazione del portale per la consultazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'Allegato 1 del CCRL 9 aprile 2014.

Contestualmente al rafforzamento del ruolo dei RLST, le parti, in continuità con le finalità indicate dall'art. 2 del CCRL 15 giugno 2016 e s.m.i. e in coerenza con gli scopi statuari di Formedil Artigianato e PMI Veneto, confermano gli attuali servizi per i quali il Fondo eroga specifici rimborsi:

- Consulenza continuativa di durata almeno annuale (3 visite aziendali);
- DVR – Stesura o sostanziale aggiornamento
- Check up aziendale
- Adozione guida operativa SGSL "sistema Casa Artigianato"
- Valutazione del rischio da agenti cancerogeni – mutageni
- Predisposizione del P.O.S.
- Predisposizione del PI.MU.S.

Per garantire il rimborso dei Servizi, tenuto conto delle risorse assegnate dall'art. 2 del CCRL 15 giugno 2016 e dall'art. 5 del Verbale di Accordo sul CPR del 21 novembre 2017, Formedil Artigianato e PMI Veneto metterà a disposizione 600.000,00 euro, che saranno prelevati dalle riserve dello stesso e assegnati in base alla consistenza di contribuzione all'Ente in capo alla singola Provincia.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge 215 del 17/12/2021 e dell'Accordo Satto Regioni del 17 aprile 2025 in materia di responsabilità e formazione della figura del Preposto, le Parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, a continuare il confronto per ricercare delle soluzioni contrattuali ed assicurative che possano migliorare le tutele degli stessi.



Art. 27 – VISITE IN CANTIERE

Il Regolamento di attuazione, deliberato dal Consiglio Generale di Formedil Artigiano e PMI Veneto, in applicazione dell'art. 3, comma 5, dello Statuto dell'Ente, ha disciplinato le visite nei luoghi di lavoro (visite in cantiere) da parte di tecnici specializzati, stabilendo anche i relativi requisiti; per tale servizio Formedil Artigiano e PMI Veneto ha previsto un compenso per ogni visita effettuata.

L'Allegato "A" del CCNL 20 maggio 2025, al fine di rafforzare la qualificazione delle imprese e la loro crescita, ha previsto dei benefici a favore delle imprese, laddove risultino soddisfatti alcuni requisiti. Con riguardo alle visite in cantiere, il citato "Allegato A" prevede una riduzione del contributo dovuto dall'impresa al Formedil Artigiano e PMI Veneto nel caso in cui l'impresa, oltre al possesso dei prerequisiti di accesso previsti, richieda un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche di cantiere, effettuate nell'arco di 12 mesi.

Premesso che il CCNL demanda alla contrattazione territoriale la definizione delle modalità applicative, le parti concordano quanto segue:

in via sperimentale, alle imprese che nell'anno edile 2025/2026 attivano/abbiano attivato almeno due visite in cantiere, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di attuazione, per il periodo di un anno viene riconosciuta una riduzione pari al 20% del contributo dovuto al Formedil Artigiano e PMI Veneto, da applicare a titolo di compensazione sulle denunce mensili. La riduzione contributiva avrà effetto per 12 mesi dal mese successivo alla seconda visita in cantiere effettuata; laddove le procedure di gestione messe in atto da Edilcassa Veneto per il riconoscimento dell'agevolazione non fossero ancora operative nel momento in cui l'impresa ne avesse diritto, la riduzione contributiva avrà effetto a partire dal mese in cui Edilcassa Veneto avrà rilasciato la procedura operativa.

Viene dato mandato a Edilcassa Veneto di predisporre le linee guida, le modalità applicative ed il gestionale, che dovranno essere rilasciati entro il 30/06/2026.

La presente premialità viene finanziata utilizzando le riserve di Edilcassa Veneto, sulla base di quanto disciplinato dall'Allegato X del CCNL 4 maggio 2022. In attuazione di quanto previsto dall'Accordo Nazionale dell'8 ottobre 2025, Edilcassa Veneto quantificherà le risorse disponibili per l'anno edile 2024/2025 per finanziare la presente premialità.

Art. 28 – RIMBORSO SPESE UTILIZZO DI MEDIATORI CULTURALI/FACILITATORI LINGUISTICO CULTURALI - UTILIZZO DI STRUMENTI DI TRADUZIONE SIMULTANEA PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA (COMPRESI I TITOLARI)

Le parti convengono sulla necessità che i lavoratori stranieri che non conoscono ancora bene l'italiano, possano usufruire del supporto di un mediatore culturale/facilitatore linguistico culturale per rendere effettivamente comprensibili e fruibili le disposizioni contenute nei corsi di formazione previsti dal TU sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall'accordo di rinnovo del CCNL del 20/05/2025.

Il nuovo accordo stato regioni del 17 aprile 2025 (GU n.119 del 24.5.2025) prevede che nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi sicurezza sul lavoro dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione

dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore ed è inoltre previsto un test finale scritto come modalità di verifica a fine corso per ogni lavoratore.

In relazione a quanto sopra, viene istituito un contributo a carico di Formedil Artigiano e PMI Veneto a titolo di rimborso formativo, nella misura di € 80,00 all'ora, IVA/ogni altro onere compreso, da erogare all'Ente Formativo provinciale/regionale espresso dalle parti firmatarie già riconosciuto per la formazione offerta dal Formedil Artigianato e PMI Veneto in base al Catalogo Formativo Nazionale sezione obbligatoria, che gestisce il corso laddove si avvalga a supporto del docente individuato di un mediatore culturale o di un traduttore per il ruolo di facilitatore linguistico culturale.

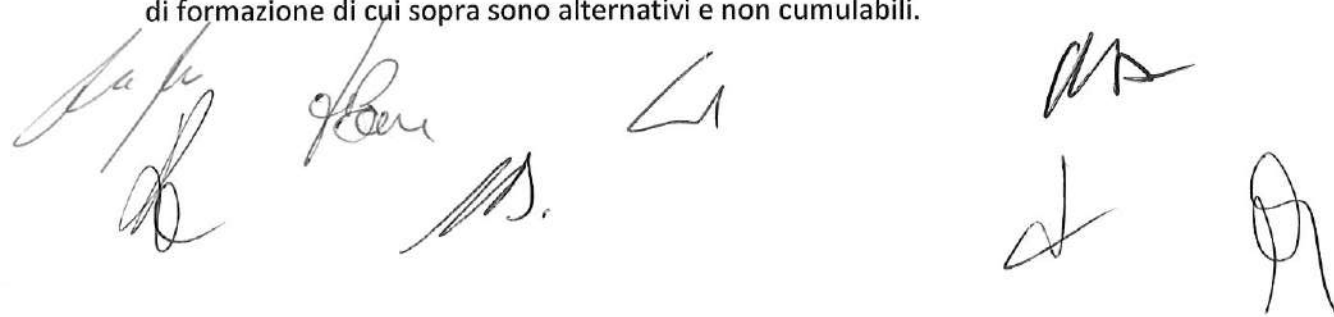
Per essere ammessi al contributo, gli Enti formativi di cui sopra dovranno servirsi dei mediatori culturali/facilitatori linguistici culturali iscritti nel Registro Regionale dei Mediatori Culturali, istituito con la Legge Regionale 12.02.2024, n. 3 o, in alternativa, dei soggetti che, anche ai sensi dell'art.42 del TU immigrazione D.lgs. n.296/1998, hanno avuto esperienze di mediazione perché già operanti nei C.A.S. (Centri di Accoglienza Straordinaria) sotto il controllo delle Prefetture nel territorio o per conto di altre Istituzioni/autorità competenti in materia d'immigrazione o che vantino esperienze presso enti e/o associazioni di cui all'apposito elenco di cui all'art.42 TU immigrazione iscritte presso l'albo regionale di cui alla legge della Regione Veneto nr.9 del 1990 e s.m.i.

Laddove si utilizzino traduttori professionali, parimenti, gli enti formativi di cui sopra dovranno attestarne i requisiti.

Gli enti che intendano utilizzare mediatori/traduttori quali facilitatori linguistico culturali per corsi a stranieri dovranno inviare prima dell'inizio del corso a Formedil Artigianato PMI Veneto l'apposito Allegato, tale invio consentirà a Formedil Veneto anche di costituire un apposito elenco di tali professionalità, che dovrà essere aggiornato periodicamente, utili per essere valutati dagli enti di cui sopra anche in interventi formativi di cui al Catalogo Formativo Nazionale dedicati a stranieri ma di tipo professionalizzante.

In alternativa al ricorso al mediatore culturale/facilitatore linguistico culturale, Formedil Artigianato PMI Veneto riconosce un contributo una tantum a favore degli Enti di Formazione di cui sopra che gestiscono la formazione sicurezza a favore degli stranieri che ne hanno bisogno, finalizzato all'acquisto di strumentazione tecnologica per la traduzione simultanea di tali corsi ; anche in tale caso gli enti dovranno per ogni corso così assistito inviare a Formedil Veneto l'apposito Allegato.

Si demanda a Formedil Artigianato e PMI Veneto la definizione del contributo, degli Allegati e delle modalità applicative per la presentazione delle richieste di contributo; i contributi a favore degli enti di formazione di cui sopra sono alternativi e non cumulabili.



Art. 29 – FORMAZIONE NEL SETTORE EDILE

Con la costituzione di Formedil Artigianato e PMI Veneto, l'offerta formativa, sia quella professionalizzante che quella in materia di salute e sicurezza, a seguito dell'emanazione del Catalogo Formativo Nazionale, viene gestita dall'Ente con le risorse del Fondo 1%, che le imprese versano per il tramite di Edilcassa Veneto.

Quanto alle risorse del Fondo Formazione Professionale Edile 0,20%, con riferimento al solo anno edile 2022/2023, le stesse sono state accantonate in Edilcassa Veneto per le finalità di cui al verbale di accordo del 3 aprile 2024. Per gli anni edili successivi le risorse vengono gestite da Edilcassa Veneto per sostenere le premialità a favore delle imprese, come previsto dal Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore.

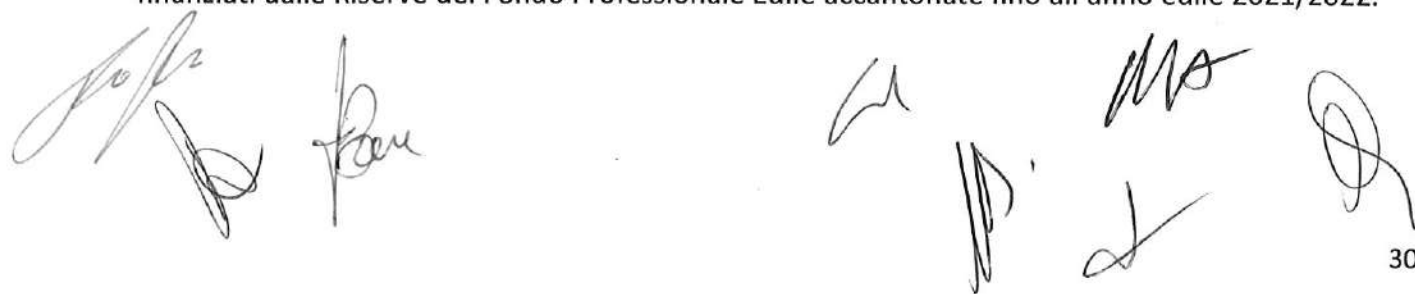
In merito alla Riserva del Fondo Formazione Professionale Edile 0,20%, accantonate in Edilcassa Veneto fino all'anno edile 2021/2022, le risorse continueranno ad essere gestite in base alle regole previste dall'Accordo Regionale del 27 ottobre 2016, con la ripartizione a livello provinciale in ragione della consistenza della contribuzione al fondo stesso da parte di ogni singola provincia.

Posto quanto sopra, le parti con il presente accordo intendono recepire e rendere utilizzabile in Veneto, a beneficio delle imprese e lavoratori iscritti ad Edilcassa Veneto, il Catalogo Formativo Nazionale (CFN) di Formedil, come previsto dal CCNL vigente.

In particolare per la parte dedicata alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al TU Sicurezza (d.lgs. n.81/2008 e smi) e considerato anche quanto prevede il nuovo Accordo Stato Regioni di riferimento del 17 aprile 2025 parte VII – disposizioni transitorie- le parti sottoscrittrici danno mandato al Comitato Tecnico Regionale Formazione e Sicurezza di redigere le linee guida operative in materia per consentire agli enti di formazione espressi dalle Parti Sociali a livello Provinciale/Regionale di erogare tali corsi a titolari, soci, collaboratori e dipendenti di imprese iscritte a Edilcassa Veneto.

Il catalogo unico formativo dei corsi obbligatori in materia di sicurezza sarà pubblicato da Formedil Artigianato e PMI Veneto entro il 30 Aprile 2026, previo accordo delle Parti Sociali, a conclusione del lavoro del Comitato Tecnico Regionale Formazione e Sicurezza. Il catalogo unico formativo in materia di sicurezza potrà essere integrato nel tempo in base all'evoluzione normativa in materia, previo accordo tra le parti.

Formedil Artigianato e PMI Veneto pubblicherà, entro il 30 aprile 2026, previo accordo delle Parti Sociali, a conclusione dei lavori del Comitato Tecnico Regionale Formazione e Sicurezza, anche le diverse sezioni dell'offerta formativa del CFN dedicate alla formazione non obbligatoria c.d. "professionalizzante" e "altri corsi" come da CCNL vigente. A partire da tale data, per i corsi di formazione professionalizzante troverà applicazione il passaggio automatico di livello di cui al Protocollo Formazione e Sicurezza del CCNL 4 maggio 2022, anche nel caso in cui i corsi siano finanziati dalle Riserve del Fondo Professionale Edile accantonate fino all'anno edile 2021/2022.



ART. 30 – NORMA FINALE

Le Parti si impegnano ad incontrarsi al fine di provvedere entro l'anno 2026 alla stesura del testo unico della contrattazione artigiana edile veneta.

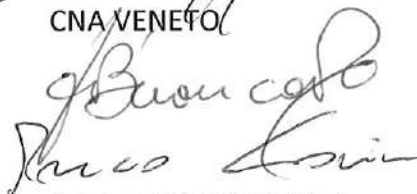
Per quanto non modificato dal presente testo rimangono in vigore le norme e le disposizioni contrattuali in essere in quanto compatibili.

Letto, firmato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO



FEMEAL-UIL VENETO



FILCA-CISL VENETO



FILLEA-CGIL VENETO



All. 1

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO - NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO O DUE PARAMETRI AZIENDALI PER L'EROGAZIONE EVR (ACCORDO 12/02/2026)

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
ASSOCIAZIONE ARTIGIANA
PROV.LE _____

EDILCASSA VENETO

Pec evr@pec.edilcassaveneto.it

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) : Autodichiarazione di raggiungimento - non raggiungimento del/i parametro/i aziendale/i

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, 42 e 50 del vigente CCNL 20/05/2025 e dell'art. 25 del CCRL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, la sottoscritta, P.IVA dichiara:

☐ Il raggiungimento dei parametri aziendali per l'erogazione nel 202.... dell'EVR dovuto per l'anno 202....

☐ Il non raggiungimento del/i seguente/i parametro/i in relazione al periodo preso a riferimento per l'erogazione nel 202.... dell'EVR dovuto per l'anno 202....

☐ Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

☐ Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che nell'anno 202....:

☐ Procederà all'erogazione dell'EVR definito a livello territoriale nella misura ridotta del 50%
(nel caso uno solo dei parametri non sia stato raggiunto)

☐ Non procederà all'erogazione dell'EVR (nel caso entrambi i parametri non siano stati raggiunti)

Allegati:

- dichiarazione iva anno.....
- dichiarazione iva anno.....

A disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

All. 2

FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI EROGAZIONE - NON EROGAZIONE O EROGAZIONE RIDOTTA DELL'EVR DI CUI ALL'ACCORDO 12/02/2026 A SEGUITO VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

Luogo e data

Ai Dipendenti

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE ANNO

Con riferimento all'accordo del 12/02/2026 La informiamo con la presente che a seguito della verifica dei parametri aziendali indicati nell'accordo stesso, gli stessi sono risultati:

- ☐ Entrambi positivi
- ☐ Uno solo è risultato positivo
- ☐ Entrambi negativi

Di conseguenza la sottoscritta ditta in merito all'EVR di cui all'accordo 12/02/2026 determinato a livello territoriale:

- ☐ Procederà all'erogazione dell'EVR nella misura del 100% *(nel caso entrambi i parametri siano positivi)* - (salva la facoltà del dipendente di conferire l'EVR in previdenza complementare)
- ☐ Procederà all'erogazione dell'EVR definito a livello territoriale nella misura ridotta del 50% *(nel caso uno solo dei parametri non sia stato raggiunto)* - (salva la facoltà del dipendente di conferire l'EVR in previdenza complementare)
- ☐ Non procederà all'erogazione dell'EVR *(nel caso entrambi i parametri non siano stati raggiunti)*

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

All. 3

FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE EROGAZIONE EVR IN REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ACCORDO 12/02/2026

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le

ASSOCIAZIONE ARTIGIANA
PROV.LE _____

EDILCASSA VENETO

Pec evr@pec.edilcassaveneto.it

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – Comunicazione erogazione EVR in regime di tassazione agevolata anno

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, 42 e 50 del vigente CCNL 20/05/2025 e dell'art. 25 del CCRL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, la sottoscritta, P.IVA comunica che, ricorrendo tutte le condizioni di legge e del verbale di accordo regionale del 12/02/2026 per l'applicazione aziendale dell'EVR, intende applicare il regime di tassazione agevolata di cui alla vigente normativa.

(il presente allegato andrà inviato entro il 31 agosto di ogni anno di erogazione)

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

.....